

**RIFORMA DELLA PROFESSIONE D.LGS 141/2010 E D.LGS 169/2012
AGENTI E MEDIATORI CREDITIZI**

Il [D.lgs 169/2012](#), secondo correttivo al [D.lgs 141/2010](#), conferisce piena attuazione alla riforma del settore del credito, ridisegnando la normativa di riferimento relativa a tutti i soggetti ivi operanti.

In particolare il decreto stabilisce nuove regole ed adempimenti per gli intermediari del credito (mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e relativi Collaboratori). Possono operare solo soggetti iscritti all'elenco tenuto dall' Organismo di Vigilanza OAM (www.organismo-am.it) in possesso dei requisiti previsti. Di seguito una sintesi della disciplina riferita alle singole figure professionali.

Agente in Attività Finanziaria. Può operare come persona fisica o società in monomandato, ovvero può collocare prodotti offerti da un solo intermediario finanziario (Banca/Società Finanziaria o Confidi). Il vincolo del monomandato ha di fatto ridotto significativamente le capacità operative di questa figura professionale. E' necessaria l'iscrizione all'elenco OAM previo superamento esame, polizza RCT; compatibilità con l'attività di Agente di Assicurazione Sez. A del Rui, incompatibilità con Sez. B del Rui.

Mediatore Creditizio. Può esercitare l'attività esclusivamente in forma di società di capitali, con capitale sociale non inferiore ad € 120.000 i.v. ed altri specifici requisiti professionali. E' il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche, Società Finanziarie e Confidi con la potenziale clientela e può pertanto collocare i prodotti da questi offerti senza vincolo di monomandato. Tale beneficio è esteso ai Collaboratori, ovvero le persone fisiche attraverso le quali la società di Mediazione Creditizia opera nel mercato e nei confronti della clientela.

La figura del Collaboratore

Il **Collaboratore** è la persona fisica che opera sulla base di un' incarico conferito ai sensi dell'art. 1742 c.c. da un Agente o da un Mediatore Creditizio; può pertanto svolgere l'attività prevista per il soggetto mandante. Deve essere iscritto all'elenco OAM per tramite di un' unico soggetto; l'attività di mera segnalazione non è più consentita ai non iscritti. Il collaboratore non può essere società.

Requisiti:

Iscrizione elenco OAM presentata da un unico soggetto (Agente in attività Fin. o Mediatore Creditizio);

NO esame, ma richiesto il superamento di una Prova Valutativa;

NO polizza RCT;

Possesso di diploma scolastico quinquennale;

Possesso dei requisiti di onorabilità ([D.lgs 386/1998](#))

F&C Advisors è una società di **Mediazione Creditizia** ed **Broker** di assicurazione grossista in possesso dei requisiti previsti dalla nuova normativa D.lgs 141/2010. La rete commerciale della F&C Advisors può usufruire di una completa gamma di prodotti e servizi avvalendosi della pluralità di rapporti e convenzioni con intermediari finanziari (Società Finanziarie ex Art 106, ex art. 107, Confidi, Banche) e Compagnie di Assicurazione.

INTERMEDIARI ISCRITTI AL RUI E PROMOTORI FINANZIARI NORMATIVE PARTICOLARI

INTERMEDIARI SEZ. A RUI E PROMOTORI FINANZIARI - ESONERO ISCRIZIONE OAM

Con il D.L. 18/10/2012 n. 179 artt. 22 e 36 viene sancito che i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione iscritti alla Sez A del RUI, possono svolgere attività di intermediazione del credito senza obbligo di iscrizione all'elenco tenuto dall'Oam. L'attività può essere svolta su mandato diretto di un unico Intermediario Finanziario che ne cura la formazione obbligatoria. L'esonero è limitato alle sole attività di promozione (pubblicizzazione e consulenza) e collocamento (raccolta e inoltro delle proposte all'intermediario) con esclusione dell'attività di conclusione (perfezionamento del contratto in base ai poteri conferiti), che continua a rimanere una prerogativa riservata agli iscritti Oam. A questi ultimi si dovrebbero applicare altresì le norme in tema di incompatibilità di cui all'art.17 del D.lgs 141/2010. Non beneficiano dell'esenzione i collaboratori iscritti alla Sez E RUI.

F&C Advisors offre la possibilità di ricevere mandato diretto dalle società partner.

BROKER - OBBLIGO DI ISCRIZIONE OAM PER GLI INTERMEDIARI SEZ. B RUI

Il 26/02/2013 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256, recante "*Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento*".

Richiamando la [circolare MEF del 26 Ottobre 2012](#) trascorsi 30 giorni dalla suddetta data i soggetti iscritti alla Sez. B del RUI **non possono più svolgere attività di segnalazione o promozione** inerente prodotti finanziari creditizi se non previa iscrizione all'OAM in conformità al [D.lgs 141/2010](#). Ricordiamo che non è consentita loro l'iscrizione in qualità di agenti in attività finanziaria in quanto incompatibile, ma esclusivamente costituendo ed iscrivendo una società di Mediazione Creditizia con adeguati requisiti previsti dalla citata normativa (cap. soc. € 120.000 i.v. etc.) ovvero su mandato diretto rilasciato da una di queste ultime.

F&C Advisors è lieta di offrire ai Broker la possibilità di continuare ad operare nel settore creditizio mediante iscrizione OAM in qualità di soggetti mandatari.

COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI SEZ. A e B DEL RUI D.L. 179/2012 Art.22

Il [D.L. 18/10/2012 n. 179](#) ha introdotto la possibilità per gli Intermediari iscritti alle Sez. A, B, D del RUI di "adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati".

La collaborazione si formalizza con la sottoscrizione di un libero accordo, non deve essere segnalata all'Ivass e non appare al RUI, viene esplicitata unicamente al cliente mediante consueto mod. 7B.

In qualità di Broker grossista F&C ADVISORS offre agli iscritti RUI la possibilità di ampliare l'offerta di servizi alla propria clientela, attraverso la disponibilità di coperture assicurative generalmente poco accessibili, mantenendo sempre e comunque la propria indipendenza.

Per una completa informazione visionare le fonti legislative disponibili alla sezione Normativa.